



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO SUL REFERENDUM ABROGATIVO COMUNALE

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 57 del 11 aprile 2002**

INDICE

ART. 1	REQUISITI E CONDIZIONI
ART. 2	PRESENTAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO
ART. 3	QUESITO REFERENDARIO
ART. 4	COMMISSIONE DI GARANZIA. COMPOSIZIONE
ART. 5	AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO REFERENDARIO
ART. 6	VIDIMAZIONE DEI FOGLI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME
ART. 7	RACCOLTA E AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
ART. 8	ESAME DI REGOLARITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM
ART. 9	PROCEDIBILITA' DEL REFERENDUM
ART. 10	INDIZIONE DEL REFERENDUM
ART. 11	INTERVENTO DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALI NELLA MATERIA
ART. 12	DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA
ART. 13	DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE
ART. 14	SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM
ART. 15	PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

ARTICOLO 1

REQUISITI E CONDIZIONI

1. In attuazione dell'art. 16 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di un regolamento o di uno o più atti amministrativi di interesse generale nelle materie di esclusiva competenza locale è indetto quando lo richiedano almeno l'8% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Ai fini della determinazione dell'8% è necessario fare riferimento agli iscritti nelle liste elettorali risultanti dall'ultima revisione dinamica, quella di gennaio, se la raccolta delle firme ha inizio nel 1° semestre, quella di luglio, se ha inizio nel 2° semestre.
3. Sono atti amministrativi di interesse generale quelli il cui contenuto riguarda interessi generali, o interessi settoriali, o interessi diffusi, riferibili, anche indirettamente, a tutto il territorio comunale.
4. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per gli atti aventi contenuto tributario, per il bilancio e per le norme meramente esecutive di leggi costituzionali, statali e regionali, per gli atti relativi alla materia urbanistica e al commercio
5. L'iniziativa referendaria, ove già avviata, viene sospesa nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e ripresa in modo da consentirne lo svolgimento almeno nella sessione successiva a quella in cui si siano svolte le elezioni amministrative. Negli stessi sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale non può essere avviata alcuna nuova iniziativa referendaria.

ARTICOLO 2

PRESENTAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria abrogativa, almeno tre elettori del Comune di Casalecchio di Reno, che assumono la qualità di promotori della raccolta, depositano all'Ufficio di Segreteria del Sindaco:

a) il testo del quesito referendario, come precisato nell'art. 3, su fogli recanti in calce le firme autenticate di non meno di 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali

b) una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo

c) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori e degli altri sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune.

2. All'atto della redazione del verbale di deposito degli atti di cui al comma 1 i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di due persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali incaricati:

a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;

b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;

c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati possano agire disgiuntamente.

3. Chi è responsabile del procedimento redige, e rilascia in copia ai promotori, il verbale che, certificando l'avvenuto deposito, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario
- b) sulla regolarità delle autenticazioni e delle certificazioni riguardanti le firme stesse;
- c) sull'assenza di firme doppie tra le firme di cui alla lett. a)
- d) circa gli incaricati di cui al comma 2.

4. Chi è responsabile del procedimento trasmette il verbale e la documentazione da esaminare alla Commissione elettorale comunale che, entro cinque giorni dal ricevimento, verifica che almeno 200 firme di cui al 1° comma siano regolarmente autenticate e corredate dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Di tali operazioni la Commissione elettorale comunale redige apposito verbale che viene trasmesso entro due giorni a chi è responsabile del procedimento.

5. Se la verifica di cui al comma 4 dà risultato negativo, chi è responsabile del procedimento trasmette il verbale conclusivo al Sindaco che dichiarerà improcedibile la richiesta di referendum, e il procedimento è concluso. Se la verifica dà risultato positivo, chi è responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo del quesito e la relazione illustrativa alla Commissione di Garanzia. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Commissione di Garanzia è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 2, al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco

6 Il Presidente del Consiglio Comunale comunica al Consiglio e al Sindaco la presentazione dell'iniziativa referendaria.

ARTICOLO 3

QUESITO REFERENDARIO

1. Il quesito referendario che si intende sottoporre alla votazione popolare consiste nella formula: “volete che sia abrogato/a...” seguita dalla indicazione della data, numero e titolo del regolamento o atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum.
2. Qualora si richieda il referendum per l’abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi, nonché le parti dell’atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum.
3. Qualora si richieda il referendum per l’abrogazione di parti di uno o più articoli di regolamento o di una o più parti di atti amministrativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l’abrogazione.
4. Il quesito deve inoltre contenere la denominazione dell’oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l’univocità del quesito. La denominazione, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.

ARTICOLO 4

COMMISSIONE DI GARANZIA. COMPOSIZIONE

1. All’inizio di ogni mandato amministrativo, entro e non oltre sei mesi dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio Comunale procede all’elezione della

Commissione di Garanzia. In attesa della costituzione della Commissione di Garanzia, svolge le funzioni la Commissione esistente.

2. La Commissione di Garanzia è composta dal Difensore civico, o un suo delegato, che la presiede, e da quattro componenti eletti tra persone che siano in possesso di qualificate e documentate competenze in campo giuridico e che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. A tal fine viene richiesto all'Ordine degli Avvocati e al Senato Accademico un elenco di cinque professionisti e di cinque docenti esperti in materia.

3. Il Consiglio Comunale elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti, i quattro componenti scegliendoli tra i nomi proposti.

4. Non possono far parte della Commissione di Garanzia:

a) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti o movimenti politici, o siano in atto titolari delle medesime cariche;

b) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari o componenti di organi comunali di questo Comune, o siano stati nominati a qualsiasi carica da parte di organi comunali di questo Comune, o siano in atto titolari di tali cariche;

c) coloro che intrattengano col Comune, o che nei cinque anni precedenti abbiano intrattenuto, anche per il tramite di persone giuridiche o soggetti collettivi di cui fossero amministratori o soci o collaboratori, rapporti professionali o di consulenza o comunque di prestazione di lavoro e i dipendenti comunali in quiescenza.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, finalizzate alla verifica dell'ammissibilità o meno del quesito referendario e della cumulabilità di più istanze referendarie che presentano uniformità e/o analogia di materia, la Commissione di Garanzia è tenuta a

sentire i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e ad acquisire le loro osservazioni e memorie scritte, dando atto del loro esame e della loro rilevanza nel testo dell'atto consultivo;

6. La Commissione di Garanzia può disciplinare il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 5

AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO REFERENDARIO

1. La Commissione di garanzia decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:

- a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi regolamenti comunali o atti amministrativi di interesse generale;
- b) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti all'art. 1.;
- c) alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito dall'art. 3;
- d) all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.

2. La Commissione di garanzia accerta altresì il numero minimo di elettori richiesto per l'indizione del referendum, richiedendo all'Ufficio elettorale comunale il numero degli iscritti nelle liste elettorali, così come risultante nell'ultima revisione dinamica.

3. Gli incaricati di cui al comma 2 dell'art. 2. sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Commissione di Garanzia, della riunione in cui la Commissione stessa inizierà l'esame del quesito. Gli stessi hanno diritto di intervenire a

tale riunione per essere ascoltati dalla Commissione di Garanzia ed illustrare il quesito referendario prima che la Commissione stessa adotti il proprio parere; possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Commissione di Garanzia deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Commissione di Garanzia può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

4. La Commissione di Garanzia comunica la propria decisione sull'ammissibilità del quesito, nonché il numero minimo di firme richieste per l'indizione del referendum entro tre giorni dalla deliberazione:

- a) Al Sindaco.
- b) Al Presidente del Consiglio Comunale, che ne dà notizia al Consiglio Comunale;
- c) Agli incaricati di cui al comma 2 dell'art. 2;
- d) A chi è responsabile del procedimento, che ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio.

ARTICOLO 6

VIDIMAZIONE DEI FOGLI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME

1. Le firme per la richiesta di referendum abrogativo, ad eccezione di quelle di cui all'art. 2, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma dei successivi comma. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall'art. 3. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il quesito referendario.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di ammissibilità, gli incaricati di cui al comma 2 dell'art. 2 depositano presso il responsabile del procedimento per la vidimazione, i fogli per la raccolta delle firme. Il termine di trenta giorni è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio da chi è responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati di cui al comma 2 dell'art. 2.

3. Entro cinque giorni dal deposito chi è responsabile del procedimento:

a) Procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;

b) Dà notizia dell'avvenuta vidimazione alle persone di cui al comma. 2 dell'art. 2, una almeno delle quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura di chi è responsabile del procedimento, processo verbale.

ARTICOLO 7

RACCOLTA E AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

1. L'elettore appone su fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo, la data di nascita, l'iscrizione alle liste elettorali del Comune e gli estremi del documento di riconoscimento. Le firme prive delle indicazioni necessarie per l'identificazione dell'elettore (nome, cognome, luogo e data di nascita) sono dichiarate nulle.

2. L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune è comprovata dai certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori.

3. Le firme devono essere autenticate dai soggetti di cui alla legge 28/04/1998 n. 130.

4. L'autenticazione può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso essa deve indicare il numero delle firme raccolte.

ARTICOLO 8

ESAME DI REGOLARITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i novanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, o anticipatamente a tale scadenza nel caso in cui la raccolta sia stata chiusa dal comitato promotore, i fogli contenenti le firme sono depositati presso chi è responsabile del procedimento, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 2 dell'art. 2. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali riguardanti i sottoscrittori di ciascun foglio. Del deposito è redatto, a cura di chi è responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:

- a. sul numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
- b. sulla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
- c. sulla regolarità delle certificazioni;
- d. sulla assenza di firme doppie.

3. La documentazione depositata è trasmessa entro due giorni alla Commissione Elettorale Comunale che, entro quindici giorni, verifica

- a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati;

b) se tali firme, con l'aggiunta di quelle di cui al comma 1 dell'art 2, riscontrate regolari, raggiungono il quorum previsto dall'art. 1 comma 2 se risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo;

c) se sono autenticate e corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali del Comune di Casalecchio di Reno.

4. Sono dichiarate nulle dalla Commissione elettorale comunale le firme:

a) prive delle indicazioni di cui all'art. 7, comma1;

b) autenticate oltre il termine di cui al comma1 del presente articolo;

c) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Casalecchio di Reno.

5. Con apposito verbale la Commissione elettorale comunale dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3 e 4, e della ricevibilità o irricevibilità della richiesta. Il verbale è trasmesso a chi è responsabile del procedimento che provvede a sua volta a trasmetterlo agli incaricati di cui al comma 2 dell'art. 2, al Sindaco e alla Commissione di Garanzia, provvedendo anche alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

ARTICOLO 9

PROCEDIBILITA' DEL REFERENDUM

1. La Commissione di Garanzia, entro trenta giorni successivi al ricevimento del verbale di regolarità della Commissione Elettorale Comunale, verifica:

a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;

b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.

2. Nel caso in cui sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione di Garanzia delibera l'improcedibilità del referendum.

3. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione di Garanzia verifica se le disposizioni rimaste in vigore devono essere sottoposte a referendum, procedendo, se necessario, alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine la Commissione di Garanzia acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 5, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 2 dell'art. 2.

4. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Commissione di Garanzia riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 5, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 2 dell'art. 2.

5. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo risulta che la nuova disciplina modifica sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione di Garanzia delibera l'improcedibilità del referendum.

6. Se dal riscontro di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo risulta che la nuova disciplina è sostanzialmente uguale alla disciplina preesistente, la Commissione decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario.

7. Le decisioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo sono comunicate da chi presiede la Commissione di Garanzia, entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di cui all'art. 5, 4° comma, i quali provvedono alle comunicazioni ed alle pubblicazioni previste.

ARTICOLO 10

INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il Consiglio Comunale, preso atto della decisione della Commissione di Garanzia, delibera, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, di indire il referendum abrogativo;

2. I referendum abrogativi si svolgono di norma in due tornate annuali. Il Sindaco decreta l'indizione del referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 marzo e il 15 giugno, per la tornata primaverile, e tra il 1° ottobre e il 15 dicembre, per la tornata autunnale.

Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori debbono decorrere almeno sessanta giorni

3. Con il decreto di indizione del referendum il Sindaco, su conforme parere della Commissione di garanzia, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia

4. Il decreto del Sindaco indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.

5. Il decreto è pubblicato entro 5 giorni all'Albo Pretorio e nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è comunicato al Presidente della Commissione di Garanzia.

6. Il Sindaco dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Sindaco.

7. Nel caso che nel corso dell'anno siano indette consultazioni elettorali nazionali o regionali, il Sindaco, previa intesa con il Ministero dell'Interno o il Presidente della Giunta Regionale dispone, con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, fatta salva la preclusione di cui al comma 5 dell'art. 1, che le consultazioni sui referendum concernenti provvedimenti comunali siano contestuali a quelle relative alle consultazioni nazionali o regionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dal comma 2. In questo caso il corpo elettorale è individuato secondo le procedure di revisione attivate per le consultazioni che si svolgono contestualmente.

8. Nel caso in cui la procedura sia autonoma si fa riferimento al corpo elettorale esistente al 15° giorno antecedente la data fissata per la consultazione, escludendo dal computo gli elettori deceduti e provvedendo alla stampa di apposite liste sezionali. Tale funzione è assegnata alla Commissione elettorale comunale.

ARTICOLO 11

INTERVENTO DI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALI NELLA MATERIA

1. Qualora prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Sindaco, informata preventivamente la Commissione di Garanzia, con proprio decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.

2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Sindaco, su conforme parere della Commissione di Garanzia, espresso secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento, stabilisce con decreto se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero se il referendum non ha più luogo.

3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Sindaco, su conforme parere della Commissione di Garanzia espresso secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento, stabilisce se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.

4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, il Sindaco, su conforme parere della Commissione di Garanzia, provvede con decreto alla riformulazione del quesito referendario.

ARTICOLO 12

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA

1. La Giunta Comunale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire speciali spazi da destinare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti,

avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. L'assegnazione degli spazi va fatta secondo le procedure previste dalle norme sulla propaganda elettorale

2. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la consultazione referendaria, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murari o altri e manifesti di propaganda.

3. Per quanto non compreso nel presente articolo si fa riferimento alle norme nazionali in materia di propaganda elettorale.

ARTICOLO 13

DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Casalecchio di Reno.

2. L'organizzazione delle sezioni, il numero, il luogo, le modalità di nomina dei componenti dei seggi sono definite con decreto del Sindaco, previo parere della Commissione elettorale comunale. La votazione si svolge nella sola giornata di domenica dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

3. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dal Comune di Casalecchio di Reno e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Sindaco, in

conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.

4. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall'art. 3, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguano, bene in evidenza, le due risposte proposte dalla scelta dell'elettore: "Sì all'abrogazione – No all'abrogazione".

5. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda o comunque, nel rettangolo che la contiene con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta

7. Le operazioni di scrutinio si svolgono alla conclusione delle operazioni di votazione, secondo le indicazioni dell'ufficio elettorale. Le operazioni di scrutinio concernenti referendum abrogativi comunali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali e quelli regionali.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici elettorali di sezione possono assistere, ove lo richiedano:

a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio Comunale.

b) Un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato dalle persone di cui al comma 2 dell'art. 2, con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata.

c) Un rappresentante dei comitati antireferendum, ove costituiti.

ARTICOLO 14

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. Costituisce titolo che dà diritto al voto la tessera elettorale; nel caso di svolgimento esclusivo di referendum comunale non sarà apposto sulla stessa alcun timbro.
2. Le operazioni relative ai referendum comunali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico del Comune.
3. Tutte le operazioni e le attività relative allo svolgimento del referendum sono sospese secondo le modalità del 5° comma dell'art. 1.
4. I referendum abrogativi già indetti per una domenica che venga a ricadere in uno dei periodi di cui al comma 5° dell'art. 1 sono trasferiti con decreto del Sindaco alla prima tornata utile

ARTICOLO 15

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di sezione, la Commissione elettorale comunale entro tre giorni dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

2. Delle operazioni di cui al 1° comma è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno, unitamente alla documentazione trasmessa, resta depositato presso l'Ufficio Elettorale e gli altri vengono subito inviati dall'Ufficio elettorale al Sindaco e a chi è responsabile del procedimento per gli adempimenti da adottarsi dal Sindaco
3. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2, o i loro delegati, possono prendere cognizione e fare copia del verbale depositato presso l'Ufficio Elettorale.
4. Il Sindaco, appena pervenuti i verbali dà atto mediante avviso pubblico dell'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione dell'atto.
5. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la metà più uno degli elettori e se è raggiunta su di essa la metà più uno dei voti validamente espressi.
6. I risultati sono proclamati dal Sindaco. Di tutte le operazioni da parte di chi è responsabile del procedimento è redatto verbale di cui una copia resta presso l'Ufficio elettorale mentre le altre sono trasmesse rispettivamente al Presidente del Consiglio Comunale, alla Commissione di Garanzia e ai promotori.
7. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, secondo le proprie competenze, dichiarano l'avvenuta abrogazione.
8. La delibera è pubblicata immediatamente all'Albo Pretorio ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
9. L'organo competente può ritardare con delibera, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a trenta giorni dalla data della pubblicazione.

10. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, chi è responsabile del procedimento cura la pubblicazione del risultato stesso all'Albo Pretorio e ne dà comunicazione con tutti i mezzi ritenuti idonei alla divulgazione.

11. Sulle questioni che sono state oggetto di referendum non può essere richiesto altro referendum nel corso del mandato amministrativo e comunque non prima di due anni dallo svolgimento.